

Corso Svizzera 185 bis, 10149, Torino (TO)  
 Piazzetta Don Baral 3, 10063, Perosa Arg. (TO)  
 Corso Vittorio Alfieri 195, 14100, Asti (AT)

TEL: 011/0676652  
 TEL: 0121/013004  
 TEL: 0141/557855

FAX: 011/3716932 MAIL: daniele.lussana@avvoca.to.it

PEC: daniele.lussana@pec.it

GIUDICE DI PACE DI TORINO

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse della ITfor S.r.l. (P. IVA 09594600018), corrente e con sede in Torino, C.so Svizzera 185, in persona del legale rappresentante Dott. Ing. Alessandro UGO, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Lussana del Foro di Torino (C.F. LSSDNL81P10G674A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Svizzera 185 bis, giusta procura a margine del presente atto

PREMESSO CHE

1. la società ITfor S.r.l. (nel prosieguo, per brevità: ITfor) esercita la propria attività nell'ambito dell'*information technology* e più in generale della consulenza sistemistica e informatica.
2. In data 11 dicembre 2009 la ITfor acquistava il computer portatile Acer Aspire One (mod. A0751h-52Yw, model no ZA2, S/N LUS780Y036929078C02500, SNID 92903091225): tale computer veniva fornito con il sistema operativo preinstallato "Windows Vista SP1 OEM" (il tutto, come risultante anche dalla fattura allegata alla presente: **Doc. 1**).
3. Ricevuto il computer, la ITfor si vedeva costretta a richiedere l'intervento dell'assistenza Acer in quanto lo stesso presentava un guasto allo schermo LCD (**Doc. 2**).
4. Il computer veniva riconsegnato nella metà del mese di gennaio 2010, e all'atto della prima accensione, la ITfor non accettava le condizioni di licenza del sistema operativo, facoltà concessa dalla medesima licenza (come risultante dal filmato e dalle fotografie realizzate in tale occasione: **Docc. 3-4**).
5. Le condizioni di licenza del Software Windows Vista Service Pack 1, fornite con il computer (licenza identificata con la sigla: "VistaSP\_R1.0\_CONSUMER\_OEM\_it-IT") attribuiscono infatti all'acquirente il diritto, qualora non accetti le condizioni, di ottenere dal produttore o dall'installatore il "rimborso del prezzo" del sistema

V. corso corso  
 URGENTE  
 3 giugno 2010

PROCURA

Letto e approvato l'atto a margine riportato, io sottoscritto Alessandro Ugo, legale rappresentante della ITfor S.r.l., delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo grado e fase, ivi compreso il gravame, la fase esecutiva, cautelare e fallimentare e le relative opposizioni, l'Avv. Daniele Lussana, al quale conferisco ogni più ampia facoltà di Legge, non escluse quelle di (1) transigere e conciliare, (2) incassare somme e quietanzare, (3) disconoscere documenti, (4) proporre querela di falso, (5) nominare sostituti e procuratori domiciliatari, (6) chiamare in causa terzi, (7) proporre domande nuove o riconvenzionali e opporsi alle stesse, (8) deferire e riferire il giuramento decisivo, (9) rinunciare agli atti ed accettare rinunce, (10) mutare la domanda originaria o limitarne l'oggetto.

Informative alla parte assistita

Dichiaro di essere stato informato, sin dal primo colloquio, dell'esistenza e della possibilità di fruire del procedimento di mediazione civile, e delle relative agevolazioni fiscali di cui agli art. 17 e 20 del D.Lgs 28/2010 e della possibilità di poter accedere, sussistendone i presupposti, al patrocinio a spese dello stato.

Dichiaro inoltre di essere stato informato dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Dichiaro di aver ricevuto copia scritta della Legge e dell'opuscolo informativo reperibile all'indirizzo: <http://www.avvoca.to.it/mediazione>  
 Dichiaro infine di essere stato informato compiutamente di tutte le implicazioni e delle problematiche sottese alla vertenza e al presente giudizio e di accettare senza riserve le tariffe professionali vigenti.

Consenso al trattamento dei dati

Sono consapevole che i dati che ho fornito e che fornirò saranno trattati con le garanzie previste dal D.P.R. 196/2003, con le modalità e per le finalità di cui ho ricevuto precise e chiare informazioni. Presto pertanto il mio espresso consenso, a tutti gli effetti di Legge, al loro trattamento anche nel caso in cui fossero dati sensibili o giudiziari.

Elezione di domicilio

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniele Lussana sito in Torino, Corso Svizzera 185bis.

Torino, li 28 maggio 2010

(per ITfor S.r.l. Alessandro Ugo)

per autentica

(Avv. Daniele Lussana)

- operativo (si veda, sul punto, il testo integrale della licenza: **Doc. 5**).
6. Il sistema operativo Windows Vista Service Pack 1, licenza OEM (“*Original Equipment Manufacturer*” – acronimo utilizzato per le licenze per installatori) al momento dell’acquisto del personal computer, veniva venduto al prezzo di € 70,31 (come risultante dal listino prezzi Techdata, allegato alla presente: **Doc. 6**).
  7. Sia all’atto dell’acquisto che successivamente la ITfor aveva specificato che tale computer sarebbe stato destinato, dall’utente finale, all’uso, con sistemi operativi liberi (c.d. “*Free and Open Source Software*”): in buona sostanza, la ITfor ha pagato una somma (quella corrispondente al controvalore della licenza del sistema operativo) per qualcosa che non aveva richiesto, che non ha interesse ad avere e che, comunque, non può utilizzare: le licenze OEM, al contrario delle altre licenze relative al prodotto Microsoft Windows, prevedono delle particolari limitazioni al reimpiego del sistema operativo.
  8. Il licenziatario non è legittimato a trasferire il sistema operativo su altri pc (si veda il punto 2 della licenza prodotta sub **5**: “*il licenziatario non potrà utilizzare il software [Microsoft Windows] su altri dispositivi*”).
  9. Il licenziatario non ha nemmeno titolo per cedere singolarmente la licenza del sistema operativo (si veda la successiva clausola 16: “*il licenziatario potrà trasferire il software direttamente a terzi solo con il dispositivo concesso in licenza*”).
  10. La ITfor contattava pertanto la società Acer, alla quale richiedeva in più occasioni il rimborso della licenza, senza tuttavia alcun esito.
  11. In particolare, effettuava tale richiesta dapprima telefonicamente, dopo aver rifiutato le condizioni di licenza, quindi per iscritto, il 20 gennaio 2010 (**Doc. 7**), 25 gennaio 2010 (**Doc.9**), 17 febbraio 2010 (**Doc. 10**) e 12 marzo 2010 (**Doc. 12**).
  12. La società Acer ha però sempre opposto la mancata adozione di sue procedure “standard” (**Docc. 8 e 11**), che comportano la determinazione, da parte di Acer, dell’importo dovuto, e l’accollo, da parte dell’acquirente del prodotto, delle spese di spedizione dell’intero computer (**Doc. 13**), per consentire la rimozione del certificato di autenticità dallo *chassis* del computer (operazione che ben avrebbe potuto compiere la ITfor direttamente), così rendendo necessaria l’odierna azione.

### DIRITTO

Gli argomenti che l'esponente intende sottoporre all'esame di Codesto Ecc.mo Giudicante possono essere riassunti come segue:

NON SI È OBBLIGATI A USARE IL SISTEMA OPERATIVO PREINSTALLATO.....	3
L'UTENTE HA DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DEL PREZZO DEL S.O.....	3
SUSSISTE UN OBBLIGO DI FONTE CONTRATTUALE A CARICO DELLA CONVENUTA.....	4
IL DEBITORE NON PUÒ IMPORRE LE PROPRIE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO.....	4
CONTROPARTE HA VIOLATO IL DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.....	5

Tali argomenti verranno di seguito compiutamente esposti.

#### NON SI È OBBLIGATI A USARE IL SISTEMA OPERATIVO PREINSTALLATO

Il sistema operativo è, come noto, la “base” sul quale vengono installati gli ulteriori software che l'utente finale di un computer può utilizzare (un programma di videoscrittura, un browser web...).

Nonostante la prevalente diffusione dei sistemi “Microsoft Windows”, vi sono molti altri sistemi operativi: MS-DOS, MacOSX, GNU/Linux in tutte le sue innumerevoli distribuzioni, e ancora FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD, Solaris...

Gli stessi “Windows” sono reperibili in molteplici versioni, diverse tra loro (Windows 95, 98, ME, 2000, NT, XP, Vista, 7, e tutte le relative sottoversioni).

#### L'UTENTE HA DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DEL PREZZO DEL S.O.

Alla prima accensione del sistema operativo “Microsoft Windows” preinstallato sui portatili (ed in particolare su quello acquistato dall'attrice), vengono presentate delle condizioni di licenza (la c.d. EULA: *End User License Agreement* - accordo di licenza con l'utente finale).

Tali condizioni di licenza attribuiscono al licenziatario la facoltà di non accettarle. In tal caso gli viene attribuito il diritto di contattare il produttore o installatore e di ottenere il rimborso del controvalore economico della licenza (la parte che interessa della licenza è nell'incipit della stessa, ancor prima delle “premesse”).

L'acquirente del computer potrebbe infatti essere interessato a - o avere la necessità di - usare un diverso sistema operativo: una precedente versione di Windows, di cui abbia una licenza “riutilizzabile” (non OEM), o un sistema operativo completamente diverso, su cui funzioni un particolare software non pensato per Windows.

**SUSSISTE UN OBBLIGO DI FONTE CONTRATTUALE A CARICO DELLA CONVENUTA**

La natura della “licenza d'uso” del software è tema ampiamente dibattuto in dottrina: pacifica è, per quanto qui rileva, la sua efficacia contrattuale (*passim* SAMMARCO, “I nuovi contratti dell'informatica”, in “Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia”, diretto da F. Galgano).

Anche il tenore letterale dell'obbligo a carico della convenuta è cristallino: essa è tenuta al rimborso del “prezzo” del sistema operativo.

La società convenuta, nel produrre i propri computer, installa sugli stessi i sistemi operativi di casa Microsoft (presumibilmente a seguito di accordi con tale società); nell'effettuare tale operazione, personalizza e adatta il sistema operativo medesimo al proprio hardware (ad esempio inserendo uno sfondo personalizzato con il logo Acer, inserendo le proprie condizioni contrattuali relative all'hardware – esaminando la foto prodotta sub 3 si nota infatti che le licenze presentate al momento di accensione del pc, sono due – e installando altresì, assieme al sistema operativo, i driver per far funzionare il software su tale macchinario).

E' quindi chiaro che la società convenuta, conosce e accetta le condizioni di licenza del sistema operativo che installa sui propri computer.

La questione è peraltro superata dalla circostanza che la convenuta non ha mai contestato la sussistenza dell'obbligo a suo carico, ma si è limitata a (tentare di) imporre proprie modalità e procedure per il rimborso.

**IL DEBITORE NON PUÒ IMPORRE LE PROPRIE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

L'art. 1355 c.c. sancisce la nullità dell'assunzione di un obbligo qualora queste siano subordinate ad una condizione sospensiva che le faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o del debitore.

La clausola che prevede il rimborso del prezzo della licenza non deve però essere ritenuta semplicemente “nulla”: in osservanza del principio della conservazione del contratto, il negozio e le clausole in esso contenute, nel dubbio, debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, piuttosto che in quello in base al quale non ne avrebbero alcuno (cfr. art. 1367 c.c.).

La clausola potrà avere pieno effetto qualora il debitore (la società convenuta) sia tenuto ad adempiere secondo principi generali dell'ordinamento, quali:

A) l'art. 1321 c.c. “**Nozione** [di contratto]”

*“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”*

- La licenza contrattuale proposta da Acer prevede una facoltà a sé stante: quella di ottenere il rimborso del prezzo del sistema operativo. Su tale obbligazione vi è stato l'incontro di volontà legalmente vincolante tra le parti.
- La procedura "standard" di Acer non è mai stata accettata da ITfor. L'odierna attrice non può quindi essere considerata vincolata a tale procedura "standard".

B) l'art. 1474 c.c. "**Mancanza di determinazione espressa del prezzo**".

*"[...] Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina."*

- L'accordo, per essere vincolante, può anche non verte su tutti gli elementi dell'obbligazione, ivi compreso il prezzo, tant'è che il codice civile prevede un metodo specifico per determinarlo: il prezzo di mercato.
- Ebbene: La società Techdata rivende la licenza OEM per il sistema operativo per cui è causa per € 70,31.

C) infine, l'art 1182 c.c. "**Luogo dell'adempimento**".

*"Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. [...] L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza."*

- La ITfor non ha assunto nessun obbligo in favore di Acer (men che meno rispedire il computer acquistato al produttore!).
- E' la convenuta ad essere debitrice di una prestazione (rimborsare il prezzo del sistema operativo) e tale obbligazione deve essere eseguita al domicilio della creditrice, vale a dire Torino.

**CONTROPARTE HA VIOLATO IL DOVERE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE**

Negli anni le compagnie produttrici di hardware hanno negato il diritto dell'acquirente al rimborso con le motivazioni più disparate: l'inscindibilità dell'hardware e del software, l'assenza di una procedura, in Italia, per tale rimborso, l'unilaterale predisposizione delle clausole da parte di Microsoft, la gratuità del sistema operativo... e così via (si veda, per una breve lista, il "web-

blog” di “attivissimo”: **Doc. 14**, che riporta molti casi analoghi al presente, anche risalenti).

Atteso che la giurisprudenza ha preso coscienza della pretestuosità di tali eccezioni (si veda ad esempio la sentenza n. 5384/2007 del Giudice di Pace di Firenze di seguito prodotta: **Doc. 15**), la società convenuta ha adottato uno stratagemma del tutto nuovo per ostacolare il buon diritto dell'utente finale di ottenere il rimborso del controvalore economico della licenza (diritto, si ribadisce, sancito contrattualmente): ideare una procedura “standard”.

Quella adottata da Acer prevede che l'invio di un modulo all'acquirente, che questi è tenuto a sottoscrivere. Solo così – quantomeno senza ricorrere alle vie giudiziali – l'utente può ottenere un rimborso... ma alle condizioni di Acer!

Ed infatti, benché il contratto di licenza preveda solo che il compratore ha diritto al rimborso, con tale “modulo standard” (che, ove sottoscritto, avrebbe anch'esso valenza contrattuale), l'acquirente si consegna all'arbitrio del produttore dell'hardware, accettando:

- 1) di farsi carico delle spese di spedizione dell'intero pc;
- 2) che sia il produttore a determinare il controvalore della licenza.

Nel caso di specie, la società convenuta ha quantificato il controvalore della licenza in € 35,00.

Il prezzo di mercato di tale licenza, è però pari al doppio (Doc. 6).

Da questa già di per sé esigua somma, a dire della società convenuta, andrebbero sottratte anche le spese di spedizione (andata e ritorno).

L'acquirente, in buona sostanza, si vede costretto (qualora non voglia intraprendere la via giudiziale...) a spedire l'intero pc (generalmente di peso superiore al chilogrammo: si ricorda che le poste determinano il costo di spedizione sulle base del peso del collo), per di più assicurandolo (chi si accolla il rischio che il proprio computer, appena acquistato, venga accidentalmente danneggiato durante il trasporto?). L'acquirente si farà poi carico anche delle spese di “ritorno” del proprio computer.

In definitiva, Acer pretende proprio di imporre lproprie modalità di esecuzione della prestazione dovuta, mai concordate prima!

Ma vi è di più: qualora il cliente accetti la procedura standard di Acer, il produttore rimborserà un controvalore economico irrisorio che, al netto di tali spese, potrà perfino comportare una perdita per l'acquirente.

Tale “invio” sarebbe motivato dal fatto che è sarebbe produttore medesimo, a dire

di Acer, a dover rimuovere l'adesivo apposto sul computer ("certificato di autenticità: c.d. COA) e a "disinstallare" il sistema operativo.

E tuttavia, altre società consentono la rimozione del certificato (ad esempio, AsusTEK: **Doc. 16**) – dopotutto, si tratta solo di rimuovere un adesivo!

Anche un utente domestico, inoltre, è capace di riformattare il proprio disco rigido (operazione spesso effettuata installando il "nuovo" sistema operativo) - a maggior ragione lo è la ITfor, società che opera nell'ambito dell'informatica!

Insomma: l'utente finale potrebbe ben rispedire solo il certificato, oppure "autocertificare" il mancato utilizzo del sistema operativo (il cui utilizzo non autorizzato, dopotutto, è presidiato da norme penali).

In definitiva, è di tutta evidenza che tale meccanismo è stato adottato all'esclusivo fine di disincentivare l'utenza finale dall'esercitare la facoltà di ottenere il rimborso della licenza del sistema operativo: si tratta quindi di una pratica contraria al dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).

La società attrice non ha mai accettato, né è tenuta ad accettare, tale risibile procedura: chiede pertanto l'adempimento dell'obbligo, di cui al contratto di licenza, di rimborsare il controvalore economico del sistema operativo preinstallato.

E poiché, *"al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere"* (Cass., Sez. III, 18 settembre 2009 n. 20106), vista la violazione dei canoni di correttezza e buona fede operata da Acer, si chiede anche il risarcimento di tale danno.

**Tanto premesso,**

la società **ITfor S.r.l.** (P. IVA 09594600018), in persona del legale rappresentante Dott. Ing. Alessandro Ugo, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**CITA**

la società **Acer Italy S.r.l.** (P. IVA 02730250962), con sede in Lainate (MI), Via Lepetit, 40, a comparire all'udienza del 26 luglio 2010 - ore 9 e seguenti di rito, avanti al Giudice di Pace di Torino, Sezione e Giudice designandi, nella Sua nota sede in Torino, Viale dei Mughetti n. 22/1 con invito a costituirsi in giudizio nelle

forme e nei termini di Legge e con l'avvertimento che, in difetto, si procederà in sua legittima declaranda contumacia, al fine di sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ammettere prova per **interrogatorio formale** e **testimoni** su tutte le circostanze di fatto di cui in narrativa, quivi assunte quali specifici capitoli di prova, previo il rituale "vero che", indicandosi sin da ore quale testimone il Sig. Dennis Anfossi, e con riserva d'indicare ulteriori e/o di ricapitolare all'udienza.

#### **NEL MERITO**

*accertato* quanto enunciato in narrativa,

*dichiarare tenuta* e *condannare* la società **Acer Italy S.r.l.** (P. IVA 02730250962), con sede in Lainate (MI), Via Lepetit, 40, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in forza della clausola di cui al contratto di licenza inserito nei propri computer portatili, al pagamento della somma di € 70.31 – o veriore somma accertanda in corso di causa, se del caso anche equitativamente dal Giudice;

*dichiarare tenuta* e *condannare* la società **Acer Italy S.r.l.** (P. IVA 02730250962), con sede in Lainate (MI), Via Lepetit, 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, qui indicato in € 30,00 – o veriore somma accertanda in corso di causa, se del caso anche equitativamente dal Giudice, derivante dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione della propria obbligazione.

Il tutto, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo ed entro i limiti di competenza del Giudice adito.

#### **IN OGNI CASO**

Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre oneri fiscali e previdenziali e successive occorrende tutte.

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

0. informativa resa alla parte assistita;
1. fattura d'acquisto del computer;
2. bolla di riconsegna del prodotto riparato;
3. fotografie della schermata con la quale si richiede all'utente di accettare le condizioni di licenza;
4. filmato che testimonia la mancata accettazione delle condizioni di



- licenza;
5. testo della licenza "VistaSP\_R1.0\_CONSUMER\_OEM\_it-IT";
  6. listino prezzi Techdata relativo alla licenza Windows Vista SP1 OEM;
  7. raccomandata anticipata a mezzo fax ITfor – Acer del 20 gennaio 2010;
  8. replica a mezzo fax Acer – ITfor dell'11 febbraio 2010;
  9. raccomandata anticipata a mezzo fax ITfor – Acer del 25 gennaio 2010;
  10. raccomandata a.r. Avv. Lussana – Acer del 17 febbraio 2010;
  11. replica Acer – Avv. Lussana del 12 marzo 2010;
  12. ulteriore comunicazione Avv. Lussana – Acer del 12 marzo 2010;
  13. modulo prestampato di Acer con il quale s'impone al cliente l'accollo delle spese di spedizione;
  14. pagina del web blog di "attivissimo";
  15. sentenza n. 5384/2007 del Giudice di Pace di Firenze;
  16. modulistica di un'altra società che prevede la rimozione del COA da parte dell'utente.

#### DICHIARAZIONI

Visto l'art. 13, comma I, lett. a) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente procedimento ha valore pari a € 100,31 e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 30,00.

Ai sensi di cui all'art. 176, comma II, c.p.c., l'Avv. Daniele Lussana dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata [daniele.lussana@pec.it](mailto:daniele.lussana@pec.it) o, in subordine, via telefax al n. 011 / 371.69.32.

Torino, li 28 maggio 2010

Avv. Daniele Lussana

#### RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta della **ITfor S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata come supra, io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Torino, ho notificato il retroesteso atto di citazione rimettendone copia conforme all'originale a:

società **Acer Italy S.r.l.** (P. IVA 02730250962), con sede in Via Lepetit, 40, Lainate (MI), 20020, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ivi a mezzo posta ai sensi di Legge.

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
UFFICIO DI TORINO CMP 10124  
AI SENSI DI LEGGE.

05 GIU 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Corte d'Appello di Torino  
ASSENZA LUCA

RICEVUTA

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

Da allegare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

N. 77595730887 6

AG

U.N.E.P  
Corte d'Appello  
TORINO

Notifica Modello A-1 /10

N. Cron. **68707**

del 04-06-10

destinatari atto = 1

CITAZIONE

**URGENTE**

Notif. POSTALE

Specifica Atto (ravi. a.)

Diritti	- € 0,00
Trasferte	0,00
1° Totale	0,00
% Parti	0,00
2° Totale	0,00
Sp.Post - 1	6,00

Totale Atto - € 6,00

Pagam. modo virtuale  
tassa 10%. DM 9/3/57



83 300 10 935 798

